

HERES

RIVISTA DI DIRITTO DELLE SUCCESSIONI



L'ACCETTAZIONE TACITA

I frequentatori del Foro sanno che l'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.) viene spesso invocato per tentare di addossare i debiti ereditari di un'eredità passiva al chiamato che incautamente abbia compiuto in buona fede un atto astrattamente idoneo a comportare l'accettazione tacita dell'eredità. Il buon senso suggerisce che normalmente nessuno ha interesse ad accettare un'eredità passiva e impone di valutare se sia etico trasmettere i debiti dei padri ai figli che siano caduti nella trappola dell'accettazione tacita senza però essersi arricchiti ai danni della massa ereditaria.

Guido CELONI
direttore responsabile

LA GRAFOLOGIA IN AMBITO FORENSE

Stefania CATINARI - grafologo giudiziario

Riconosciuta come tecnica e disciplina attendibile ai fini dell'accertamento di autenticità di uno scritto, ormai la grafologia peritale è interpellata in maniera consolidata nelle aule dei Tribunali, riuscendo a mostrare l'elevato potenziale investigativo della materia. L'incremento di interesse, nel corso di questi ultimi anni, è legato ad una maggiore divulgazione della materia da parte del mondo accademico-universitario (è stata inserita come materia nei master in criminologia), delle scuole di riferimento, delle associazioni di categoria ma, soprattutto, ciò si deve agli interventi televisivi, radiofonici, social in argomento, come pure alle numerose serie TV Crime, basti pensare a quanto è stato recentemente raccontato dai media sulle schede testamentarie di Alberto Sordi e Silvio Berlusconi.

Così, da "professione alquanto insolita" e poco conosciuta, la

grafologia ha trovato nuova voce nell'era digitale ed è divenuta una competenza di nicchia, ambita dai nuovi giovani laureati ed intrapresa da professionisti che già lavorano nel campo forense e vogliono ampliarsi con un'ulteriore specializzazione. Due i grandi campi di intervento di questa disciplina: il più comune è senza dubbio la capacità della grafologia forense di individuare le peculiarità portanti di una grafia (la matrice espressiva) e, confrontandola con la scrittura della persona che si suppone autore del documento, riuscire a stabilirne la riferibilità alla medesima mano e dunque l'AUTOGRAFIA. Il secondo campo, è legato all'indagine dell'AUTENTICITA' del reperto e dunque, a tutte quelle possibili manipolazioni fraudolente del documento messe in campo da un falsario (alterazioni digitali del reperto, aggiunte, modifiche (segue a pagina 6)

**DIRITTO DI USO E
ABITAZIONE A
SEGUITO DI
SEPARAZIONE
LEGALE**

CUZZOCREA, pagina 2

**PRIVACY E
POLIZZA VITA -
DIRITTI
LEGITTIMARI**

BOVINO, pagina 3

**CONSULENZA
GRAFOLOGICA SUL
TESTAMENTO
ORIGINALE**

CELONI, pagina 4

DIRITTO DI USO E ABITAZIONE A SEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE

Anna Maria CUZZOCREA - avvocato



L'art. 540, comma secondo, c.c., attribuisce al coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati, il diritto di uso e abitazione sulla casa adibita a residenza familiare. La ratio della norma è quella di evitare che a seguito della morte di uno dei coniugi l'altro si trovi forzatamente a dover abbandonare la casa coniugale, luogo dove si concentrano i ricordi e gli affetti di una vita.

La Cassazione con l'importante sentenza del 26 luglio 2023 n. 22566, risolve una questione da sempre discussa, ossia se i diritti riconosciuti al coniuge dall'art. 540, comma secondo, c.c., possano sorgere anche a favore del coniuge superstite che viva legalmente separato dal defunto.

Il problema nasce dal fatto che l'art. 548 c.c., riconosce al coniuge separato senza addebito gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Tuttavia, secondo alcuni interpreti, nel caso di separazione legale verrebbe meno il presupposto per la nascita dei diritti di abitazione e uso, in quanto sarebbe impossibile individuare "una casa adibita a residenza familiare".

La sentenza in commento ricorda allora la posizione della giurisprudenza su cosa dovrebbe intendersi per "casa familiare". Secondo Cass. n. 13407/2014 e Cass. n. 15277/2019 per "casa familiare" dovrebbe intendersi unicamente la casa di residenza comune al momento dell'apertura della successione. Secondo un'altra opinione, la "casa familiare" dovrebbe essere l'ultima casa che fu residenza comune anche se in un momento precedente l'apertura della successione.

Ancora un'altra tesi, invece, indica come "casa familiare" quella che fu comune ed in cui il coniuge separato sopravvissuto si trovi ancora al momento di apertura della successione, o perché rimastovi di fatto, o per disposizione del giudice, o a seguito di accordo con l'altro coniuge. Secondo questa opinione, quindi, il presupposto per il riconoscimento del diritto mancherebbe solo nel caso in cui il coniuge sopravvissuto non vivesse più nella casa familiare. In questo modo però vi sarebbe una disparità di trattamento rispetto al coniuge senza prole o che abbia rinunciato all'assegnazione della casa familiare, o al quale il giudice per qualche motivo non abbia attribuito il diritto di abitazione. La Cassazione, visti i vari orientamenti e pur riconoscendo l'opportunità di un chiarimento legislativo, accoglie la tesi secondo la quale l'adibizione della casa a residenza familiare non

deve essere necessariamente in atto al momento di apertura della successione e, pertanto, non viene meno per il solo fatto della separazione legale. Infatti, la norma non richiede tra i presupposti la convivenza tra i coniugi e inoltre l'art. 548 c.c. è chiaro nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza addebito a quelli del coniuge separato.

Quindi al coniuge superstite legalmente separato spetterà sempre il diritto di abitazione sulla casa familiare, salvo il caso in cui entrambi i coniugi abbiano abbandonato la casa familiare o questa abbia perso la sua destinazione di "casa familiare". In conclusione, i presupposti per la nascita del diritto di abitazione e uso, accordati al coniuge superstite ex art. 540, comma secondo, c.c., spettano anche al coniuge separato senza addebito, eccetto il caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento, anche solo parziale o potenziale, con l'originaria destinazione familiare.



PRIVACY E POLIZZA VITA: DIRITTI DEI LEGITTIMARI

Antonio BOVINO - avvocato

In tema di accesso ai dati personali altrui, è legittima l'ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione (assimilabile per analogia alle polizze vita), allorché il richiedente alleggi l'interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti di quest'ultimo, come avviene nel caso in cui la richiesta provenga dal legittimario dell'aderente al fondo, deceduto dopo aver proceduto alla designazione del menzionato beneficiario.

Tale è il principio di diritto di una recente ordinanza della Corte di Cassazione (la n. 39531/2021) che finalmente conferma un orientamento di merito non ancora sufficientemente consolidato che sostiene che nel conflitto e bilanciamento di interessi tra diritto alla privacy dei beneficiari di una polizza vita e diritti dei legittimari vadano favoriti i secondi. Nel caso di specie, il Tribunale aveva accolto la domanda di accesso ai dati relativi ai beneficiari di un fondo pensione già intestato al marito della richiedente, ordinando all'ente di consentire alla ricorrente di accedervi, ritenendo che l'art. 24 d.lgs. n. 196 del 2003, all'epoca in vigore, tutelava tale interesse come giuridicamente prevalente.

La ricorrente aveva appreso la circostanza che il marito aveva

provveduto alla sostituzione dei beneficiari, indicando altri soggetti al posto della medesima e della figlia, e da qui l'intenzione di promuovere un giudizio di riduzione per lesione di legittima. L'ente impugna la decisione in Cassazione che tuttavia respinge il ricorso rilevando come esista nel nostro sistema un principio generale, ricavabile dal diritto positivo, volto a favorire la tutela del diritto alla difesa, di cui all'art. 24 Cost. Richiama a tal proposito l'art. 51 c.p., riguardante l'esimente dell'esercizio di un diritto, gli artt. 93 e 94 della legge sul diritto d'autore secondo cui la corrispondenza può essere divulgata senza autorizzazione, quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale e l'art. 2-terdecies, comma 5, del d.lgs. n. 196 del 2003 che, ricalcando in sostanza l'abrogato art. 24 d.leg. 196/2003, afferma, in tema di diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione... senza alcun pregiudizio per l'esercizio da parte anche dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi»

Per la Cassazione quindi,

l'interesse alla riservatezza dei dati personali deve cedere a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti e dall'ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l'interesse, ove autentico e non surrettizio, all'esercizio del diritto di difesa in giudizio. La Cassazione ha precisato poi che, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 196 del 2003 (oggi, art. 4 regolamento UE 2016/679 GDPR), "dato personale" oggetto di tutela è qualunque informazione, relativa a una persona fisica identificata o identificabile, anche «indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione», ed in tale nozione sono riconducibili anche i dati dei singoli beneficiari di una polizza o di un fondo di previdenza complementare, raccolti ed utilizzati per le finalità del fondo pensione. In conclusione, anche soggetti terzi possono accedere ai dati personali di un soggetto purché siano titolari di un interesse o diritto tutelabile in sede giudiziaria e per il cui riconoscimento o tutela sia necessario conoscere i dati personali richiesti.



CONSULENZA GRAFOLOGICA SUL TESTAMENTO ORIGINALE

Guido CELONI - avvocato

In una recente pronuncia la Cassazione ha affermato che “Il giudizio di verifica di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione; tuttavia, una volta verificati sul documento originale i dati che l'ausiliario reputi essenziali per l'accertamento dell'autenticità della grafia, il prosieguo delle operazioni può svolgersi su eventuali copie o scansioni” (Cass. n. 3603 del 2024; conf. Cass. n. 711 del 2018). La pronuncia riguarda le modalità di verifica di una scrittura privata disconosciuta, modalità che l'art. 216 c.p.c. non esplicita, trattandosi di procedimento tecnico e non giuridico. Nella decisione citata la Cassazione ricorda incidentalmente che la verifica non può svolgersi in deroga alle regole tecniche che ne condizionano l'intrinseca attendibilità. Tuttavia, proprio questo avrebbe dovuto essere il fulcro della motivazione: il principio di diritto non può essere se sia necessario o meno condurre l'esame sull'originale del documento contestato (e delle scritture di comparazione), ma se l'esame sia stato condotto sulla base dei procedimenti tecnici universalmente riconosciuti dalla

comunità scientifica di riferimento. Quindi, è vero che, come si rileva nella motivazione della citata decisione, secondo le conoscenze attuali “soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico-fisiche del soggetto rappresentati dalla firma”; tuttavia, la motivazione deve fondarsi sul fatto che tale criterio è quello attualmente riconosciuto dalla comunità scientifica, al cui sapere anche il giudice deve inclinare il capo. Sempre nell'ordinanza n. 3603, la Cassazione ricorda che “è insegnamento di questa Corte che anche in caso di proposizione della querela di falso, il giudice non è vincolato ad alcuna graduatoria. Sempre nell'ordinanza n. 3603, la Cassazione ricorda che “è insegnamento di questa Corte che anche in caso di proposizione della querela di falso, il giudice non è vincolato ad alcuna graduatoria nella selezione delle prove, potendo attribuire valore a qualsiasi elemento munito di forza dimostrativa della falsità, incluse le presunzioni”. Ma, se non vogliamo cadere in una decisione emozionale, tale criterio dev'essere suppletivo e non



sostitutivo del metodo scientifico universalmente applicato per il caso di specie: se vi è contestazione, il giudice del merito deve verificare che il consulente d'ufficio abbia effettivamente seguito il metodo d'indagine individuato dalla tecnica e non abbia, invece, immotivatamente o illogicamente seguito un suo personale iter. Per quanto riguarda la verifica dell'autenticità delle scritture, attualmente il metodo è quello descritto nel “Best Practice Manual for the Forensic Handwriting Examination” pubblicato dall'ENSFI e tradotto dall'AGI (Associazione Grafologica Italiana), che disciplina dettagliatamente sia l'esame sull'originale, sia quello sulla copia.

CONTO COINTESTATO CON LA MOGLIE: POCO TI DÀ E MOLTO TI TOGLIE

Anna Maria CUZZOCREA- avvocato

Il caso affrontato dalla Suprema Corte nella sentenza del 3 aprile 2023 n. 9197, riguarda un uomo che, per ragioni di opportunità, aveva versato su un conto deposito titoli cointestato con la moglie, le azioni che gli erano state donate dalla madre. Durante la separazione la moglie aveva prelevato dal conto deposito ben € 224.824,60 (pari all'importo della donazione) e il marito decideva quindi di citarla in giudizio per vederla condannare alla restituzione delle somme illegittimamente prelevate.

La domanda del marito è stata accolta dal Tribunale che ha invece respinto le domande riconvenzionali avanzate dalla moglie per presunti indebiti prelievi effettuati dal marito su altri conti. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado sulla base del principio per cui le somme ricevute dal coniuge non rientrano nella comunione legale se ciò non è specificato nell'atto di liberalità, riformando solo in minima parte la sentenza. La moglie evidentemente delusa dalla decisione, decideva di proporre ricorso in Cassazione formulando ben tredici motivi di censura. In particolare, la ricorrente lamentava che la Corte d'Appello non avesse considerato che le azioni depositate sul conto cointestato, utilizzato per esigenze familiari, costituiva una donazione indiretta a favore della

moglie e, pertanto, con la conseguenza che si sarebbe dovuta restituire al massimo la metà della somma prelevata.

La Cassazione ha respinto la tesi della moglie, fondando la propria decisione su alcuni argomenti. In primis ai sensi dell'art. 1854 c.c. gli intestatari del conto sono creditori o debitori solidali del saldo del conto sia nei rapporti interni che nei confronti dei terzi e ciò fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, salvo che non risulti diversamente. Ai sensi dell'art. 1298, comma 2, in caso di cointestazione del conto deposito le parti di ciascuno si presumono uguali.

La presunzione circa l'eguaglianza delle quote di conto bancario cointestato rappresenta una presunzione legale *juris tantum* che, dando luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Nella fattispecie in esame l'attore non aveva dedotto la proprietà del denaro utilizzato per acquistare i titoli ma la proprietà dei titoli azionari stessi che in quanto frutto di donazione non erano entrati nemmeno a far parte della comunione legale.

Secondo la Corte nemmeno poteva sostenersi che i titoli depositati sul conto cointestato costituissero una donazione indiretta, in quanto occorreva



dimostrare l'esistenza dell' "animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità" (Cass. 26983/2008). Animus donandi che deve risultare da tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse. La Cassazione ha quindi concluso che la Corte d'Appello aveva correttamente ritenuto che la moglie non avesse fornito la prova dell'animus donandi rispetto al versamento dei titoli sul conto deposito cointestato.

LA GRAFOLOGIA IN AMBITO FORENSE


Segue da pagina 1

tramite cancellazioni con solventi chimici.) che vengono smascherate dal grafologo forense grazie all'uso di sofisticata strumentazione tecnica (microscopi digitali a luce radente/incidente/trasmessa, ispezioni all'infrarosso ultravioletto, lampada di wood etc.). Puntati i riflettori sul potenziale della grafologia forense, la comunità di ricerca sta proponendo passi avanti per risolvere le controversie legate alla sua VALIDITÀ SCIENTIFICA.

Allo stato attuale lo sforzo congiunto ed interconnesso di diversi gruppi di lavoro scientifici a livello mondiale, ha portato all'elaborazione di modelli procedurali di riferimento per i professionisti del settore, fra i quali il più importante è senza dubbio quello dell'americano NIST (National Institute of Standards and Technology-agenzia governativa incaricata di

sviluppare e promuovere standard, misure e tecnologie per migliorare la sicurezza e la competitività economica della nazione) recepito a sua volta nelle sue linee principali dall'europeo ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes). Le linee guida dell'ENFSI sono state poi elaborate dalle associazioni di settore e proposte ai soci come Protocolli Operativi. Dunque mentre, da una parte si cerca di standardizzare il lavoro dell'esperto per poter tutti "parlare una stessa lingua" a prescindere dai metodi o dalle scuole di riferimento, dall'altra si è posta maggiore attenzione ai requisiti di formazione (ultimamente modificati anche per l'accesso all'iscrizione ai Tribunali) ed all'aggiornamento professionale richiesto.

In conclusione, la grafologia giudiziaria, è una branca di



studio a livello forense, relativamente giovane, oggetto di continue attenzioni e, a dispetto della moderna e selvaggia informatizzazione, terreno fertile per nuove sperimentazioni ed ulteriori proficui sviluppi.

Dott.ssa Stefania CATINARI
grafologo giudiziario



Cass. civ. Roma 13 agosto 1878

La pendenza di un giudizio con gli eredi del sangue sulla validità del testamento non è motivo per sospendere il pagamento della tassa.



Dig. 28.1.1 Modestinus 2 pand.

Testamentum est voluntatis nostrae iusta sententia de eo, quod quis post mortem suam fieri velit.

HERES
Rivista di diritto delle successioni
www.celoni.it
Torino, Corso Francia 92
Direttore responsabile:
Avv. Guido Celoni.
Redazione
Avv. Antonio Bovino,
Avv. Anna Maria Cuzzocrea.
Reg. Trib. Torino n. 26 del
3 giugno 2024
Editori: Guido Celoni,
Antonio Bovino, Anna Maria Cuzzocrea.

HERES

RIVISTA DI DIRITTO DELLE SUCCESSIONI



L'ACCETTAZIONE TACITA

I frequentatori del Foro sanno che l'istituto dell'accettazione tacita dell'eredità (art. 476 c.c.) viene spesso invocato per tentare di addossare i debiti ereditari di un'eredità passiva al chiamato che incautamente abbia compiuto in buona fede un atto astrattamente idoneo a comportare l'accettazione tacita dell'eredità. Il buon senso suggerisce che normalmente nessuno ha interesse ad accettare un'eredità passiva e impone di valutare se sia etico trasmettere i debiti dei padri ai figli che siano caduti nella trappola dell'accettazione tacita senza però essersi arricchiti ai danni della massa ereditaria.

Guido CELONI
direttore responsabile

LA GRAFOLOGIA IN AMBITO FORENSE

Stefania CATINARI - grafologo giudiziario

Riconosciuta come tecnica e disciplina attendibile ai fini dell'accertamento di autenticità di uno scritto, ormai la grafologia peritale è interpellata in maniera consolidata nelle aule dei Tribunali, riuscendo a mostrare l'elevato potenziale investigativo della materia. L'incremento di interesse, nel corso di questi ultimi anni, è legato ad una maggiore divulgazione della materia da parte del mondo accademico-universitario (è stata inserita come materia nei master in criminologia), delle scuole di riferimento, delle associazioni di categoria ma, soprattutto, ciò si deve agli interventi televisivi, radiofonici, social in argomento, come pure alle numerose serie TV Crime, basti pensare a quanto è stato recentemente raccontato dai media sulle schede testamentarie di Alberto Sordi e Silvio Berlusconi.

Così, da "professione alquanto insolita" e poco conosciuta, la

grafologia ha trovato nuova voce nell'era digitale ed è divenuta una competenza di nicchia, ambita dai nuovi giovani laureati ed intrapresa da professionisti che già lavorano nel campo forense e vogliono ampliarsi con un'ulteriore specializzazione. Due i grandi campi di intervento di questa disciplina: il più comune è senza dubbio la capacità della grafologia forense di individuare le peculiarità portanti di una grafia (la matrice espressiva) e, confrontandola con la scrittura della persona che si suppone autore del documento, riuscire a stabilirne la riferibilità alla medesima mano e dunque l'AUTOGRAFIA. Il secondo campo, è legato all'indagine dell'AUTENTICITA' del reperto e dunque, a tutte quelle possibili manipolazioni fraudolente del documento messe in campo da un falsario (alterazioni digitali del reperto, aggiunte, modifiche (segue a pagina 6)

